

con successive assunzioni, i 26 Ufficiali che allo stato attuale risultano esclusi dalla graduatoria considerando che questa ipotesi, peraltro, permetterebbe di non ripetere annualmente il concorso con un sicuro risparmio per l'Amministrazione e la possibilità di coprire parte degli oneri derivanti dall'assunzione dei predetti Ufficiali. (5-03912)

Interrogazione a risposta scritta:

GALANTE. — *Al Ministro della difesa, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

da almeno 5 anni lo spazio aereo italiano è solcato da aviogetti militari che rilasciano scie chimiche molto diverse dalle normali scie di condensazione liberate dagli aerei civili. Queste, infatti, permangono a lungo in atmosfera e, anziché disperdersi, tendono ad allargarsi in una massa gelatinosa, tanto da trasformare ampie sezioni di cielo limpido in un uniforme ammasso nuvoloso e stratiforme di colore lattiginoso;

tali scie vengono rilasciate, in genere, da 2 o più aviogetti che seguono rotte non consuete a basse quote e che, incrociandosi, formano figure geometriche, in genere delle ics, dei triangoli o vere e proprie griglie;

sono inoltre pervenute numerose segnalazioni da parte di singoli cittadini i quali, avendo fatto ingrandimenti dei filmati e delle foto scattate, affermano che gli aerei in questione sarebbero privi di contrassegni e che le scie verrebbero emesse da uno o due erogatori posti, di volta in volta, in punti diversi del veivolo;

la stessa Associazione piloti civili ha notato il fenomeno delle scie anomale e chiesto informazioni in merito;

semberebbe che le scie contengano anche cristalli di bario e forse di alluminio —:

se tali fenomeni siano stati presi in considerazione dal Governo;

se gli aviogetti siano di nazionalità italiana o straniera;

se sia accertato quali elementi chimici contengano realmente tali scie, e se siano dannose per la salute. (4-12711)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 2 luglio 1997 è stato indetto concorso per titoli di servizio professionale e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di 163 posti di dirigente del personale del Ministero delle Finanze;

i generici criteri di valutazione fissati dal decreto ministeriale, non hanno reso possibile una adeguata pubblicità dei criteri di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione esaminatrice del concorso e i candidati non sono stati messi nelle condizioni di conoscerli preventivamente;

oltre a diverse irregolarità denunciate dai vari concorrenti esclusi dalla graduatoria (ben 32 partecipanti al concorso sarebbero riusciti a presentare o a rappresentare la domanda di partecipazione nel 1999, integrata con i titoli), la commissione esaminatrice ha valutato i titoli dei candidati sulla base di una applicazione non omogenea dei criteri di valutazione, sino a non valutare (per segnalare il caso più eclatante) dei titoli per alcuni candidati e, al contrario, valutarli per altri con relativa attribuzione di punteggio;

molti dei candidati esclusi dalla graduatoria finale hanno impugnato avanti al TAR la graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice del concorso e diversi

pronunciamenti hanno accolto i ricorsi, riconoscendo ai ricorrenti una posizione utile nella graduatoria dei vincitori del concorso —

se il Governo sia al corrente delle irregolarità (sia formali che di valutazione dei titoli dei candidati) denunciate da molti dei partecipanti al concorso per 163 posti di dirigente indetto con decreto ministeriale del 2 luglio 1997;

se non ritenga opportuno procedere a tutte le verifiche necessarie per fare luce su questa vicenda che, in molti casi, ha escluso dalla graduatoria candidati con più di 20 anni di esperienza nei più vari settori dell'Amministrazione delle finanze;

quali iniziative intenda adottare il Governo (alla luce anche delle prime sentenze del TAR in merito) per quei candidati ingiustamente esclusi dalla graduatoria per una non corretta valutazione dei titoli in loro possesso. (3-04168)

Interrogazione a risposta in Commissione:

CALZOLAIO, MALGIERI, MANTOVANI, RIVOLTA e PARISI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto italiano di cultura ha iniziato la sua attività in Iran nel 1961 sulla base della specifica normativa contenuta nell'Accordo Culturale stipulato tra Italia e Iran il 29 novembre 1958;

l'IIC ha continuato a svolgere le sue funzioni e attività per sette anni (1979-1986) dopo il cambiamento avvenuto in seguito alla rivoluzione islamica, con, a partire dal 1979, un'annessa Sezione archeologica;

in tale periodo, l'IIC risultava essere una delle poche, se non addirittura la sola, istituzione culturale straniera rimasta aperta ed attiva nel Paese;

il 26 novembre del 1986, in ritorsione di un programma televisivo ritenuto lesivo della figura dell'Ayatollah Khomeini, le

autorità locali hanno disposto il blocco di tutte le attività dell'Istituto, senza tuttavia decretarne una chiusura formale;

la chiusura è stata invece decisa nel 1994 dal Ministero degli Esteri italiano, nel quadro di un piano di ristrutturazione della rete degli istituti;

l'Istituto di cultura iraniano a Roma non ha mai smesso di operare;

dal settembre 1998, l'Ambasciata in Iran ha aperto una propria Sezione culturale la quale cura le relazioni culturali, scientifiche ed artistiche con le istituzioni locali; attualmente tra il personale della Ambasciata è presente anche un esperto (articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) accreditato presso le Autorità locali come addetto culturale;

data la mancanza di un Istituto di cultura, i corsi di lingua italiana per stranieri, organizzati in precedenza dall'IIC, sono da alcuni organizzati dalla scuola italiana «Pietro della Valle»; presso la stessa scuola vengono sporadicamente organizzate anche iniziative culturali rivolte alla comunità italiana ed, eventualmente, internazionale;

nel marzo del 2000 e nel febbraio 2004 i Ministri degli Esteri italiani annunciarono nel corso di visite in Iran, l'intenzione di riaprire l'IIC ricevendo totale disponibilità all'iniziativa da parte delle autorità iraniane;

una formale richiesta di apertura inviata nell'agosto 2001, ha avuto risposta negativa per motivi esclusivamente economici; ulteriore risposta negativa è stata data ad una sollecito inviato nel maggio 2002, nonostante la proposta riguardasse questa volta una riapertura «sulla carta», senza nessun aggravio economico per l'Amministrazione ma immediatamente spendibile sul piano dei rapporti bilaterali;

l'edificio dell'ex Istituto di Cultura, sdemanializzato nel 2002, è tuttora di proprietà italiana; dieci anni di abbandono ne hanno seriamente compromesso la

struttura che, qualora si decidesse di riutilizzarla, necessiterebbe di sostanziali lavori di riabilitazione;

le Ambasciate di Francia, Germania, Austria e Gran Bretagna dispongono di Sezioni Culturali variamente organizzate, ma comunque tutte dotate di ampie risorse umane e finanziarie; l'attività culturale della Francia, ad esempio viene esplicata oltre che per mezzo di un Ufficio Culturale, guidato da un Consigliere culturale, e composto da un Addetto culturale, un addetto scientifico, un addetto linguistico, un'unità di personale amministrativo e due contrattisti locali, anche attraverso l'IFRI (Institut Français de Recherche en Iran), riconosciuto quale ente accademico indipendente e impegnato esclusivamente in attività di ricerca nel campo dell'iranistica;

in Iran operano inoltre anche una sezione del British Council e una dell'Austrian Kultur Forum, entrambi non godono di alcun riconoscimento ufficiale ed operano non come Istituti di Cultura ma come sezioni delle rispettive ambasciate di riferimento —:

se intenda riaprire l'Istituto di Cultura di Teheran;

se non ritenga opportuno ristrutturare la residenza invernale dell'Ambasciata, con spazi anche per gli uffici consolari e culturali, aumentando in particolare risorse e personale per le attività culturali;

come intenda rafforzare la cooperazione culturale con l'Iran;

quando si svolgerà la conferenza per la ricostruzione della cittadella di Bam prevista in Italia con la collaborazione dell'UNESCO;

se e quando intende realizzare misure antisismiche nella scuola italiana « Della Valle » di Teheran;

se intenda proseguire la collaborazione con il Museo Nazionale dell'Iran, dopo la positiva e apprezzata esperienza della progettazione preliminare architetto-

nica anche nelle fasi della progettazione esecutiva e definitiva e della definizione delle misure antisismiche per la protezione di edifici e oggetti. (5-03914)

Interrogazione a risposta scritta:

ENZO BIANCO, BURTONE e FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio del 12 marzo 2004, è stata disposta la proroga, al 31 marzo 2005, degli stati di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002;

si fanno più insistenti da parte dei contribuenti delle zone interessate richieste di interventi chiarificatori sull'ambito di applicazione della proroga stessa —:

in particolare se non intenda fare chiarezza sui seguenti quesiti:

se la proroga allo stato di emergenza fino al 31 marzo 2005 determini anche per i soggetti individuati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002, e successive modificazioni, così come previsto dall'articolo 8 della ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, la proroga dei termini indicati nello stesso articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002;

se siano, differiti, anche per i soggetti residenti nei luoghi indicati dal predetto articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002, sino al termine dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi del vulcano Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area, i termini di prescrizione decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da

qualsiasi diritto azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza;

se siano differiti i termini per gli adempimenti di obblighi di natura tributaria, e se siano, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;

se siano, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

se la sospensione dei termini prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 poteva restringere le aree di applicazione, ovvero si applica alla intera provincia di Catania;

se le sospensioni dei termini di cui ai precedenti punti siano riferite ai soggetti residenti, che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione in tutti i comuni della Provincia di Catania, dove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, (richiamato dall'articolo 4 decreto-legge n. 245 del 2002) era stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi. (4-12707)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

RAVA, PREDÀ, SEDIOLI, ROSSIELLO, BORRELLI, FRANCI e MARCORA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 — legge finanziaria per il 2005 — all'articolo

1, comma 551 dispone che: « I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ». Tale disposizione, dunque, consente di impugnare qualsiasi provvedimento o atto adottato da una Pubblica Amministrazione in applicazione di « misure comunitarie » innanzi al Giudice di pace o al Tribunale ordinario in base a quanto previsto dalla normativa sulla depenalizzazione degli illeciti amministrativi (legge n. 689 del 1981);

la formulazione del comma 551 è, secondo gli interroganti, palesemente fuorviante non essendo chiaro cosa intenda il legislatore con le parole « misure comunitarie », potendo desumersi dall'uso generico di tale espressione il riferimento a qualsiasi previsione contenuta nella normativa che gli organi dell'Unione europea emanano nelle diverse materie di rilevanza comunitaria;

l'immediato effetto di tale previsione è la devoluzione alla cognizione della magistratura ordinaria di un numero indefinito di materie sulla base del semplice presupposto che la Pubblica Amministrazione adotti un provvedimento fondata su una qualsiasi disposizione comunitaria, a prescindere dalla considerazione di quale posizione giuridica soggettiva sia interessata dall'attività amministrativa;

l'attribuzione ai giudici ordinari della competenza in ordine ad un così ampio novero di contenziosi tra Pubblica Amministrazione e cittadini è destinato ad aggravare la situazione di notevole difficoltà in cui già versa l'amministrazione della giustizia in Italia, come segnalato peraltro in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario da parte di molti Procuratori generali della Repubblica;

le conseguenze della disposizione sono, secondo gli interroganti, ancor più gravi se si considera che in alcuni settori, quali l'agricoltura, l'intervento della politica comunitaria è pressoché esclusivo e